

Senato della Repubblica – Commissione Giustizia

DDL 755 – proposte di emendamenti

Nel fare seguito all’audizione avvenuta il 14 marzo u.s., il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense presentano le seguenti proposte di emendamento al testo del Disegno di legge n. 755 d’iniziativa dei Senatori Ostellari, Romeo, Pillon, Emanuele Pellegrini e Candura, avente ad oggetto *Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l’effettiva realizzazione del credito*.

Intendono innanzi tutto ribadire la condivisione dell’iniziativa parlamentare, volta ad introdurre un innovativo istituto in grado di migliorare il grado di efficienza del sistema, ampliando il novero degli strumenti di intervento extra giudiziale.

Ribadiscono altresì la necessità di giungere ad un’articolazione dell’istituto che contemperino in modo equilibrato l’esigenza di una tutela rafforzata del credito e al contempo gli spazi e i diritti di difesa della ragioni del debitore.

Colgono l’occasione per suggerire due interventi sul procedimento di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., nei termini *infra* indicati.

Propongono dunque i seguenti interventi emendativi.

Art. 1

Nel testo dell’art. 656-*bis*, alinea, codice di procedura civile:

- a) inserire, dopo le parole “L’avvocato” le parole “, iscritto nell’albo professionale e abilitato all’esercizio della professione”;
- b) sostituire la parola “venti” con la parola “quaranta”.

Nel testo dell’art. 656-*bis*, lett. a), codice di procedura civile, sopprimere le parole “dell’articolo 634”.

Nel testo dell’art. 656-*bis*, codice di procedura civile, inserire, dopo il primo comma, i seguenti commi:

“Si applicano gli articoli 634 e 636.

Sono prove scritte le fatture in formato elettronico, purché emesse e consegnate nelle forme previste dalla normativa tributaria.”.

Nel testo dell'art. 656-*bis*, codice di procedura civile, ultimo comma, inserire, dopo le parole “*le competenze*”, le parole “, *determinate sulla base dei valori medi cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche*”.

Nel testo dell'art. 656-*bis*, codice di procedura civile, dopo l'ultimo comma inserire i seguenti:

“L'atto di ingiunzione è notificato unitamente ai documenti giustificativi del credito.

Ove la notificazione non sia effettuata a mezzo di posta elettronica certificata si applica l'articolo 660, comma 7.”

Art. 656-*bis*. – (Atto di ingiunzione di pagamento). –

L'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata:

- a) se del diritto fatto valere si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;
- b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

Art. 656-*bis*. – (Atto di ingiunzione di pagamento). –

L'avvocato, iscritto nell'albo professionale e abilitato all'esercizio della professione munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di ~~venti~~ quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata:

- a) se del diritto fatto valere si dà prova scritta ~~ai sensi dell'articolo 634;~~
- b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Si applicano gli articoli 634 e 636.

Sono prove scritte le fatture in formato elettronico.

	<p><u>purché emesse e consegnate nelle forme previste dalla normativa tributaria.</u></p> <p>Nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze, <u>determinate sulla base dei valori medi di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche</u>, e se ne ingiunge il pagamento.</p> <p><u>L'atto di ingiunzione è notificato unitamente ai documenti giustificativi del credito.</u></p> <p><u>Ove la notificazione non sia stata effettuata a mezzo di posta elettronica certificata si applica l'articolo 660, comma 7.</u></p>
--	--

Commento

Le modifiche proposte sono volte:

- a) a riservare ai soli avvocati iscritti nell'albo professionale e abilitati all'esercizio della professione la facoltà di valersi del procedimento;
- b) ad allineare il termine per pagamento e opposizione a quello di cui all'art. 641 c.p.c., a precisare l'applicabilità dell'art. 636 e a prevedere che anche le fatture elettroniche possano costituire titolo per l'atto di ingiunzione.

Appare altresì opportuno riferire le spese liquidate nell'ingiunzione ai valori (medi) dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Si prevede poi che il creditore debba notificare al debitore, unitamente all'ingiunzione, la documentazione giustificativa del credito, onde consentire all'ingiunto di averne conoscenza. La previsione appare opportuna in quanto tale documentazione non sarebbe altrimenti unilateralmente accessibile da parte dell'ingiunto, a differenza di quanto avviene nel procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c..

Si prevede altresì che ove la notificazione non sia effettuata a mezzo pec o a mani proprie del debitore si applichi la cautela di cui all'art. 660, c. 7, c.p.c..

Art. 1

Sostituire il testo dell'art. 656-ter codice di procedura civile con il seguente:

“Qualora l’avvocato ometta con dolo o colpa grave di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 656-bis ne risponde disciplinarmente e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.”

Art. 656-ter. – (Verifica dei presupposti). –

È onere dell’avvocato che emette l’ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656-bis.

Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L’atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

Art. 656-ter. – (Verifica dei presupposti). –

~~È onere dell’avvocato che emette l’ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656-bis.~~

~~Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L’atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.~~

Qualora l’avvocato ometta con dolo o colpa grave di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 656-bis ne risponde disciplinarmente e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.

Commento

Le modifiche proposte sono volte a superare la non precisa sovrapposibilità della previsione del primo comma e del primo periodo del secondo comma, che potrebbe dare adito a dubbi interpretativi sulla rispettiva portata dei due precetti.

Competerà al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 247 del 2012, prevedere, in sede di revisione del codice deontologico, una fattispecie di illecito disciplinare sanzionabile.

Art. 1

Nel testo dell'art. 656-*quater* codice di procedura civile:

- a) inserire, dopo le parole “*per valore*”, le parole “*e per territorio ai sensi degli artt. 7 e seguenti*”;
- b) sostituire la parola “*ricorso*” con le parole “*atto introduttivo*”;
- c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: le parole “*Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 645, 648, 650, 652, 653, 654, 655 e 656*”.

Art. 656-*quater*. – (Opposizione giudiziale). – L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista degli articoli 645 e 647.

Art. 656-*quater*. – (Opposizione giudiziale). – L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore e per territorio ai sensi degli articoli 7 e seguenti con ricorso atto introduttivo notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista degli articoli 645 e 647 Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 645, 648, 650, 652, 653, 654, 655 e 656.

Commento

Le modifiche proposte sono volte:

- a) ad individuare il giudice dell'opposizione secondo i criteri di competenza codicistici;
- b) a rinviare, quanto alla natura dell'atto di opposizione, alla disciplina comune del codice;
- c) ad escludere il richiamo dell'art. 647, prevedendosi, *infra*, un procedimento *ad hoc* per l'esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente;
- d) a spostare nella norma in questione il richiamo – con il limite della compatibilità – alle altre disposizioni relative al procedimento di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., integrato con il riferimento agli artt. 655 e 656.

Art. 1

Sostituire il testo dell'art. 656-*quinquies* codice procedura civile con il seguente:

“*Art. 656-quinquies*. – (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente).

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, il giudice competente per valore del luogo in cui l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione ha il domicilio professionale di cui all'art. 7, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, su istanza dello stesso avvocato, corredata della copia notificata dell'ingiunzione e dei documenti giustificativi di cui all'art. 656-bis, la dichiara esecutiva con decreto.

Tale istanza deve essere preventivamente notificata all'ingiunto e il decreto di cui al comma precedente è pronunciato decorsi dieci giorni dalla notificazione.

Se è stata fatta opposizione, ma l'opponente non si è costituito, il giudice dinanzi al quale l'opposizione è stata proposta, su istanza dell'avvocato che ha emesso l'ingiunzione, corredata della copia notificata dell'ingiunzione e dell'opposizione, la dichiara esecutiva.

Si applicano l'art. 647, comma 1, secondo periodo, e comma 2 dell'art. 647.

Si osserva, in quanto applicabile, la disposizione dell'art. 669 octies, ultimo comma.»

Art. 656-quinquies. – (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione). – Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la rigetta con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96. Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648, 650, 652, 653 e 654».

Art. 656-quinquies. – ~~(Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione). – Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la rigetta con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96. Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648, 650, 652, 653 e 654».~~

(Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente).

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, il giudice competente per valore del luogo in cui l'avvocato che ha emesso l'ingiunzione ha il domicilio professionale di cui all'art. 7, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, su istanza dello stesso avvocato, corredata della copia notificata dell'ingiunzione e dei documenti giustificativi di cui all'art. 656-bis, la dichiara esecutiva con decreto.

Tale istanza deve essere preventivamente notificata

	<p>all'ingiunto e il decreto di cui al comma precedente è pronunciato decorsi dieci giorni dalla notificazione.</p> <p>Se è stata fatta opposizione, ma l'opponente non si è costituito, il giudice dinanzi al quale l'opposizione è stata proposta, su istanza dell'avvocato che ha emesso l'ingiunzione, corredata della copia notificata dell'ingiunzione e dell'opposizione, la dichiara esecutiva.</p> <p>Si applicano l'art. 647, comma 1, secondo periodo, e comma 2 dell'art. 647.</p> <p>Si osserva, in quanto applicabile, la disposizione dell'art. 669 octies, ultimo comma.</p>
--	--

Commento

Nel procedimento monitorio di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. l'esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente è dichiarata dal giudice che ha emesso l'ingiunzione e, dal momento che l'opposizione va proposta dinanzi a questo giudice, vi è la possibilità di verificare i presupposti di cui all'art. 647 c.p.c..

Nel procedimento di cui al presente DDL non c'è invece questo giudice ed è pertanto necessario, a tutela delle ragioni dell'ingiunto, nel caso di mancata opposizione, oltre che individuare il giudice competente, prevedere un termine dilatorio entro il quale l'ingiunto possa contestare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di esecutorietà.

Il richiamo dell'art. 669-*octies*, u.c., è volto ad ovviare a possibili eccezioni circa la formazione di un giudicato senza l'intervento del giudice.

Art. 2

Inserire nel primo comma del testo dell'art. 492-*ter*, alla fine, le parole: “, *allegando la documentazione giustificativa del credito*”.

<p>«Art. 492-<i>ter</i>. – (Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)). – Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca</p>	<p>«Art. 492-<i>ter</i>. – (Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)). – Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca</p>
---	---

con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore munito di apposita delega acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni, il difensore redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze».

con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito, allegando la documentazione giustificativa del credito.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore munito di apposita delega acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni, il difensore redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze».

Commento

L'allegazione della documentazione giustificativa del credito appare necessaria onde consentire al presidente del tribunale una delibazione della fondatezza della richiesta.

Art. 3

Sopprimere la norma.

1. All'articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96».	1. All'articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96».
---	--

Commento

La norma non appare necessaria, già fornendo l'art. 96 c.p.c. gli opportuni poteri al giudice.

Ulteriori emendamenti

L'occasione del DDL in commento appare propizia per intervenire sui due aspetti del procedimento di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. (che rileverebbero, atteso il richiamo delle relative norme, anche nel procedimento oggetto del DDL).

Il primo riguarda la *vexata quaestio* dell'individuazione del soggetto onerato della proposizione della mediazione prevista a pena di improcedibilità, che potrebbe essere normativamente individuato nell'opponente, che dà corso al procedimento di opposizione.

Il secondo riguarda lo snodo, assolutamente cruciale nell'opposizione a decreto ingiuntivo, della decisione circa concessione o sospensione (o revoca, che pure andrebbe prevista) della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (sviluppo, questo, anche proprio del procedimento di opposizione di cui al presente DDL).

Queste le proposte.

Inserire, dopo il comma 1 dell'art. 645, il seguente: *“L'onere della proposizione della mediazione prevista a pena di improcedibilità grava sull'opponente, il quale deve darvi corso entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione sulla provvisoria esecuzione assunta dal giudice dell'opposizione o da quello del reclamo”*.

Nell'art. 649 codice procedura civile:

- a) sostituire la rubrica con la seguente: *“Revoca o sospensione della provvisoria esecuzione”*;
- b) inserire, prima della parola *“sospendere”*, le parole *“revocare o”*.

Inserire, dopo il primo comma dell'art. 649, i seguenti:

“L'opponente può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.



Il giudice, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione provvisoria; in tal caso all'udienza in camera di consiglio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.”.

Inserire, dopo l'art. 649 codice procedura civile il seguente art. 649-bis: “Contro i provvedimenti assunti ai sensi degli artt. 648 e 649 è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies”.

*** ***** ***

